

Tribunale di Arezzo
 Camera Fall. n. 199/15
 MOD. 2/A/SC - Per REAIST
 Funzionario Giudiziario
 Claudio Vecini

DICHIARAZIONE STATO DI INSOLVENZA

**TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE FALLIMENTARE**

SENTENZA

Il Tribunale di Arezzo, riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. Magistrati:

89/2015

dr. ssa Celia Galantino

Presidente

dr. Antonio Picardi

Giudice

dr. Paolo Masetti

Giudice rel. est.

N. _____ R. F.

N. 144/15 Cron.

N. 116/15 P.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'istanza di fallimento (n. 162/2015) proposta nei confronti della SS71 Produzioni s.p.a. (già Cantarelli & C. s.p.a.) da Link Trade s.a.s. di Carlo Bentivoglio e C.

nonché

sul ricorso del Pubblico Ministero per la declaratoria dello stato di insolvenza della SS71 Produzioni s.p.a., ai fini dell'eventuale ammissione della stessa alla procedura di amministrazione straordinaria ex d.l.vo n. 270/1999.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con provvedimento del 24.9.2015 è stata dichiarata l'inammissibilità del concordato preventivo proposto da SS71 Produzioni s.p.a. e fissata la convocazione, per il giorno 22.10.2015, dinanzi al Tribunale, del ricorrente per la declaratoria di fallimento, della debitrice, del Pubblico Ministero e del Ministro dello Sviluppo Economico.

Con istanza pervenuta il 9.9.2015 il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Arezzo chiedeva dichiararsi lo stato di insolvenza di SS71 Produzioni s.p.a., ai fini dell'eventuale ammissione della stessa alla procedura di amministrazione straordinaria.

Con istanza depositata il 21.10.2015 la società debitrice ha avanzato richiesta di rinvio dell'udienza del 22.10.2015 di almeno 60 giorni, finalizzata all'eventuale presentazione di una nuova domanda di concordato preventivo.

Con nota fatta pervenire in cancelleria il 22.10.2015, il Ministero dello Sviluppo Economico, ritenuti sussistenti i presupposti per la declaratoria dello stato di insolvenza, ha designato quale Commissario Giudiziale l'Avv. Leonardo Romagnoli.

Infine all'udienza del 22.10.2015 la debitrice ha reiterato la richiesta di rinvio (eventualmente anche con un termine inferiore per poter produrre un'offerta vincolante di acquisto dell'azienda) cui il creditore istante per il fallimento non si è opposto mentre il P.M., pur rimettendosi ad ogni decisione del Tribunale, ha confermato l'istanza per la dichiarazione dello stato di insolvenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In ordine all'istanza di rinvio

L'istanza di rinvio presentata dalla SS71 Produzioni s.p.a. è priva di valida giustificazione ai fini giuridici e pertanto non è suscettibile di accoglimento.

La stessa è motivata con il proposito della società di avanzare una nuova domanda di concordato preventivo (rispetto a quella già rigettata), allo stato non confezionata e peraltro meramente eventuale in quanto assentamente legata al concretizzarsi in offerta vincolante di quella che è, allo stato, una semplice "manifestazione di interesse" all'affitto (prima) e all'acquisto (poi) dell'azienda, comunicata da un soggetto terzo (la IKF s.p.a.).

Giova ribadire che con decreto emesso in data 24.9.2015 questo Tribunale – contestualmente alla dichiarazione di inammissibilità del concordato preventivo proposto da SS71 Produzioni s.p.a. con ricorso depositato il 15.7.2015 – ha dato avvio al procedimento ex art. 7 del decreto legislativo n. 270/1999 previsto per la dichiarazione dello stato di insolvenza della società, fissando l'udienza del 22.10.2015 nel rispetto del termine a comparire stabilito dalla summenzionata disposizione.

Dunque si è aperta la fase procedimentale finalizzata alla pronuncia dello stato di insolvenza ed un'eventuale questione di prevenzione del concordato preventivo rispetto alla procedura "maggiore" (amministrazione straordinaria o fallimento) potrebbe porsi, a tutto voler concedere, soltanto con riguardo ad una proposta concordataria già esistente e presentata in tempo utile entro la data fissata per la convocazione dei soggetti indicati all'art. 7 d.l.vo n. 270/1999, che segna il momento finale del procedimento prima della decisione che il tribunale è chiamato ad assumere.

Pertanto un'istanza di rinvio "giustificata" dalla mera possibilità futura di (ri)presentazione di una domanda di concordato (a sua volta legata all'eventualità che si concretizzi un'offerta di acquisto dell'azienda da parte di terzi) – ovvero, per usare le parole della società istante, per "verificare la effettiva possibilità, attraverso IKF S.p.A., di presentare una nuova proposta concordataria" – appare *ictu oculi* inammissibile.

Va tra l'altro aggiunto che la società non ha minimamente chiarito in che modo l'eventuale nuova proposta di c.p. consentirebbe di superare le criticità da cui è risultata affetta la precedente, facendo esclusivo riferimento alla manifestazione di interesse pervenuta, la quale si limita ad accennare ad

un'operazione di affitto seguita da acquisto del ramo di azienda già individuato come oggetto di conferimento alla new co. nel precedente piano concordatario: operazione che non farebbe venir meno la natura di risorse "interne" dei corrispettivi dell'affitto e dell'acquisto, non distribuibili in modo svincolato dall'ordine delle cause di prelazione, e dunque non consentirebbe, di per sé, di risolvere il problema della c.d. "finanza esterna" su cui è impattata la prima proposta di concordato. Senza pretermettere, poi, che l'affitto e/o la cessione di ramo di azienda rappresentano opzioni in astratto percorribili anche nell'ambito dell'amministrazione straordinaria e finanche del fallimento. Vieppiù l'istanza non può essere accolta, considerando l'evidente interesse pubblico alla dichiarazione dello stato di insolvenza, in presenza delle condizioni di legge, che traspare dall'attribuzione del relativo potere anche al tribunale d'ufficio, al termine di un procedimento caratterizzato da innegabile celerità: interesse pubblico che nel caso specifico si rinviene, ancor più pregnante, nell'iniziativa assunta in tal senso dal Pubblico Ministero, nonché nel contenuto della nota del Ministero dello Sviluppo Economico che ha espressamente sottolineato la sussistenza dei requisiti di legge ai fini della dichiarazione dello stato di insolvenza.

E' doveroso poi osservare, in merito alle considerazioni svolte nell'istanza di rinvio dai difensori della SS71 Produzioni s.p.a., che la società debitrice, già con il decreto del 24.7.2015 di apertura del procedimento ex art. 162, comma 2, l.f., veniva posta a conoscenza delle criticità rilevate dal Tribunale in ordine alla proposta concordataria - ivi compresa la non qualificabilità come "finanza esterna" delle risorse prese in considerazione nel piano - ed invitata anche a valutare eventuali percorsi alternativi di soluzione della crisi.

Pertanto è inesatto affermare (pag. 2 dell'istanza) che solo a far data dal provvedimento dichiarativo dell'inammissibilità del concordato, emesso in data 24.9.2015, la medesima società sarebbe stata messa in grado di valutare ipotesi alternative, coerenti con il concetto di finanza esterna illustrato dal Tribunale, che consentissero il proprio salvataggio evitando la dichiarazione di fallimento o di insolvenza.

Ed ancora, appare fuori luogo l'osservazione per cui "i tempi... della "vicenda Cantarelli" se hanno consentito che si giungesse sino ad oggi per assumere una decisione circa l'accoglimento della istanza di fallimento o l'accesso alla procedura di Amministrazione straordinaria, riteniamo consentano anche l'accoglimento della odierna istanza di rinvio, non sussistendo pregiudizi diversi ed ulteriori da quelli che eventualmente erano e sono stati generati, se non altro da giugno scorso sino ad oggi" (pag. 4 dell'istanza). Invero, i tempi del procedimento giudiziale che ha condotto, dopo la presentazione di un'istanza di fallimento contro la Cantarelli & C. s.p.a. (in data 23.6.2015) e la successiva proposizione, da parte della convenuta in prefallimentare, di una domanda di concordato preventivo (in data 15.7.2015), alla dichiarazione di inammissibilità del concordato

(24.9.2015) e all'udienza per la dichiarazione dello stato di insolvenza (22.10.2015), sono stati quelli tecnici imposti dalla legge, tenuto conto della necessità di fissare apposite udienze onde consentire proprio alla società debitrice di esercitare il proprio diritto di difesa, tanto sull'istanza di fallimento (cfr. art. 15 l.f.), quanto sulle criticità riscontrate nella proposta di concordato preventivo dalla stessa presentata (cfr. art. 162, comma 2, l.f.), quanto, ancora, sulla sussistenza dei presupposti per la dichiarazione dello stato di insolvenza (cfr. art. 7 d.l.vo n. 270/1999).

È invece l'istanza di rinvio di cui ora si discute che non trova addentellato normativo e che pertanto, ove accolta, recherebbe con sé l'effetto di procrastinare oltremisura l'assunzione dei provvedimenti previsti dalla legge, con il rischio di procurare danni del tutto ingiustificati ai creditori.

L'istanza va pertanto rigettata.

2. In ordine ai presupposti per la dichiarazione dello stato di insolvenza

Va preliminarmente affermata la competenza di questo Tribunale – peraltro non oggetto di alcuna contestazione delle parti – trovandosi la sede della società debitrice in Arezzo e, quindi, nel circondario dell'Autorità Giudiziaria adita.

Il debitore, inoltre, è stato messo in condizione di esercitare il suo diritto di difesa, essendo stato rispettato l'iter procedimentale previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 270/1999.

Sempre in via preliminare mette conto evidenziare che, a norma dell'art. 3 citato decreto legislativo, *"Se un'impresa avente i requisiti previsti dall'articolo 2 si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo in cui essa ha la sede principale, su ricorso dell'imprenditore, di uno o più creditori, del pubblico ministero, ovvero d'ufficio, dichiara tale stato con sentenza in camera di consiglio. Il tribunale provvede a norma del comma 1 anche quando, in base alle disposizioni contenute nei titoli III e IV del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ("legge fallimentare"), si dovrebbe far luogo alla dichiarazione di fallimento di un'impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata"*.

Ne consegue che il fallimento, per la grande impresa in stato di insolvenza, ha carattere strettamente residuale, anche se lo stesso non è aprioristicamente escluso, potendo essere eventualmente dichiarato solo una volta decorso il periodo di osservazione sotto il controllo dell'autorità giudiziaria e diretto a verificare se sussistono concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali.

Ciò posto, occorre rilevare come la SS71 Produzioni s.p.a. (già Cantarelli & C. s.p.a.) presenti i caratteri soggettivi dell'imprenditore commerciale, poiché esercita una attività economica in forma collettiva, ed ha espressamente riconosciuto di possedere i requisiti di cui all'art. 1, comma 2, l.f., la

con sussistenza si ricava del resto dal ricorso per ammissione alla procedura di concordato preventivo dalla medesima presentato, oltre che dalle scritture contabili e dai bilanci depositati.

Orbene, è indubbia la sussistenza dello stato di insolvenza della suddetta società, atteso che dall'ultimo bilancio depositato (31.12.2014) emerge che, a fronte di un indebitamento complessivo di € 35.894.195, la SS71 Produzioni s.p.a. dispone di un attivo di € 22.919.407 ed ha subito una perdita di € 21.375.028, tale da azzerare completamente il patrimonio netto. Inoltre, come evidenziato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico, a fronte di attività a breve per € 14.232.725 sussistono passività a breve per € 28.363.812.

Indicative, inoltre, della sussistenza del suddetto stato sono le dichiarazioni confessione contenute nel ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e la mancata contestazione dell'istanza di fallimento pervenuta.

In particolare, secondo le cifre contenute nella proposta di concordato e nelle successive integrazioni presentate (con riferimento, da ultimo, alla situazione alla data del 15.7.2015), la SS71 Produzioni s.p.a. risulta gravata da debiti pari in totale ad € 44.970.272, a fronte di elementi attivi del patrimonio stimabili, ai valori di liquidazione, in € 11.105.782; il che evidenzia anche l'incapacità dell'impresa di soddisfare interamente i crediti privilegiati (pari solo quelli generali ad € 25.778.936).

Infine la sussistenza dello stato di insolvenza si evince dallo stesso comportamento processuale della debitrice, la quale si è limitata a chiedere un rinvio dell'udienza finalizzato alla presentazione di una nuova domanda di concordato o quantomeno di una offerta vincolante di acquisto dell'azienda, anticipando, in caso di esito infruttuoso dell'iniziativa, la propria volontà di rimettersi alle decisioni del Tribunale (cfr. verbale udienza del 22.10.2015).

Sussiste, poi, il requisito di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 270/99, poiché, da oltre un anno, la società ha un numero di dipendenti superiore alla soglia minima di 200 indicata dalla legge: come evidenziato nella comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico del 22.10.2015, dalla nota integrativa al bilancio al 31.12.2014 emerge che la media dell'anno è stata di 286 unità; inoltre dagli atti della procedura di concordato ed in particolare dagli allegati relativi al referendum sull'ipotesi di accordo contenuta nel verbale di incontro sindacale del 13.7.2015, risulta che il numero degli occupati è pari attualmente a 272.

Ricorre, altresì, il requisito di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) del citato decreto legislativo, poiché, con riferimento al bilancio al 31.12.2014, l'ammontare complessivo dei debiti non è inferiore ai 2/3 sia del totale dell'attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle vendite e delle prestazioni dell'ultimo esercizio (i debiti ammontano infatti ad € 35.894.195, l'attivo ad € 22.919.407 ed i ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni ad € 18.077.342).

Del resto, la SS71 Produzioni s.p.a. non ha mosso alcuna contestazione sulla sussistenza dei requisiti dimensionali e di esposizione debitoria qualificata previsti dal citato decreto legislativo.

In definitiva, sussistono i presupposti per l'accoglimento del ricorso presentato dal Pubblico Ministero sicché, allo stato, non può provvedersi sull'istanza di fallimento presentata dal creditore Link Trade s.a.s. di Carlo Bentivoglio e C.

Per quanto concerne la nomina del commissario giudiziale, va preso atto che, con la nota del 22.10.2015 sopra citata, il Ministero dello Sviluppo Economico ha provveduto a designare l'Avv. Leonardo Romagnoli.

P.Q.M.

visti gli artt. 2-8 del decreto legislativo n. 270/1999 e gli artt. 1, 5 e 16 del r.d. n. 267/1942;

DICHIARA

lo stato di insolvenza di SS71 Produzioni s.p.a., con sede legale in Arezzo, Località Rigutino SS71, c.f. 00100730514, numero REA: AR-57251;

NOMINA

Giudice Delegato il Dr. Paolo Masetti;

NOMINA

Commissario Giudiziale l'Avv. Leonardo Romagnoli, nato a Firenze il 20.8.1961;

ORDINA

alla società insolvente di depositare entro due giorni in cancelleria le scritture contabili ed i bilanci, qualora non vi abbia già provveduto;

STABILISCE

il giorno 23.2016 ore 9:30 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio presso la sede di questo Tribunale;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso della società insolvente il termine perentorio di 90 giorni dalla data di affissione della sentenza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione;

STABILISCE

che la gestione dell'impresa, fino a quanto non si procederà a norma dell'art. 30 del decreto legislativo n. 270/1999, sia lasciata all'imprenditore insolvente;

DICHIARA

la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;

AUTORIZZA

la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa.

MANDA

alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 17 l.f. e la comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico.

Così deciso in Arezzo il 3 novembre 2015, su relazione del giudice dr. Paolo Masetti.


Il Giudice Est.
dott. Paolo Masetti



Il Presidente
dott. ssa Cletia Galantino




Il Funzionario Giudiziario
Claudio Polverini



Depositato in

Il Funzionario Giudiziario
Claudio Polverini



3 NOV 2015